

BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE DI
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI DIURNI DEI FIGLI MINORI
DI ISCRITTI ALLA CASSA

(Art. 14 lett. a7 del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza)

N. 6 /2022

Art. 1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 14 lett. a7) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2022, indice per l'anno 2022 un bando per l'assegnazione di contributi per spese di frequenza di centri estivi diurni, fino allo stanziamento dell'importo di € 1.000.000,00, in favore di iscritti alla Cassa con figli minori di età compresa tra i tre e i quattordici anni alla data di pubblicazione del bando.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Il contributo è concesso ad uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi.

Art. 3 - Importo

Il contributo, erogato in unica soluzione, è pari al 50% della spesa complessiva documentata, al netto di IVA, per la frequenza di centri estivi diurni, e non potrà essere inferiore ad euro 150,00, né superiore ad euro 1.000,00 per ogni figlio.

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui all'art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a. essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Mod.5) alla data di pubblicazione del bando;
- b. non essere beneficiario di rimborso, totale o parziale, per le medesime causali da parte di altri Enti;
- c. avere un reddito professionale non superiore ad euro 65.000,00 relativo all'anno 2021 (Mod. 5/2022);
- d. frequenza da parte dei figli minori di centri estivi diurni, per almeno quindici giorni, tra la fine dell'anno scolastico 2021/2022 ed il 30 luglio 2022;
- e. trasmettere il modulo di domanda con le autocertificazioni richieste e corredato della documentazione prescritta all'art. 5 del bando.

Art. 5 - Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, a partire dal 1 ottobre 2022 e sino alle ore 24,00 del 31 ottobre 2022 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it.

Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica, copia della fattura/e relativa/e alle spese sostenute per la frequenza, da parte dei figli minori, dei centri estivi diurni, intestata/e al richiedente.

Le domande prive o carenti degli elementi essenziali che consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo la priorità cronologica di presentazione della domanda.

Gli iscritti non in regola con il pagamento dei contributi dall'anno 2015 fino all'anno 2021 saranno postergati nell'erogazione del contributo ove le risorse previste nel bando non siano esaurite.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet l'elenco dei beneficiari senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero di protocollo della domanda, nonché a effettuare i controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta dal richiedente.

Il Presidente

Avv. Valter Militi

Pubblicato il 20 aprile 2022